

Allegato 2 – Definizione del Servizio e modalità di integrazione

Sommario

1.	<i>Ambito di applicazione</i>	2
2.	<i>Definizione del Catalogo API</i>	3
3.	<i>Obiettivi di erogazione di servizi</i>	3
4.	<i>Pattern di sicurezza</i>	4
5.	<i>Le modalità di onboarding ed erogazione dei servizi</i>	5
5.1	Processo di onboarding	5
5.2	Sviluppo dei servizi e delle relative API	5
5.3	Pubblicazioni API su Piattaforma PDND di Test	5
5.4	Pubblicazioni API su Piattaforma PDND di Produzione	6
5.5	Conclusione del processo di integrazione e di attivazione dei servizi	6
6.	<i>Listino di riferimento</i>	7

1. Ambito di applicazione

Il presente documento descrive la metodologia di calcolo dei **costi forfettari (lump sum) per l'Investimento 1.3.1 - sviluppo della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND)** per il bando riservato alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) ed alle Strutture di ricovero identificate in Aziende Ospedaliere (AO) e Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) pubblici al fine di semplificare le procedure di gestione e rendicontazione delle spese afferenti le operazioni finanziate dal PNRR.

L'investimento 1.3.1 prevede lo sviluppo della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) attraverso la quale sarà definito un catalogo centrale di "connettori automatici" (le cosiddette "API" – Application Programming Interface) che consentiranno alle Amministrazioni aderenti di condividere le informazioni di cui dispongono con altri soggetti della P.A. aderenti. In questo contesto gli enti sanitari identificati potranno rispondere al seguente avviso per poter mettere in interoperabilità dati di cui sono titolari per condividerli con altri Enti autorizzati normativamente all'accesso a questi dati.

Il Regolamento (UE) n. 241/2021 che istituisce il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza prevede che il sostegno finanziario da applicarsi a livello dei pagamenti effettuati dalla Commissione a favore degli Stati membri in quanto beneficiari sia stabilito in conformità delle norme di semplificazione relative ai finanziamenti non collegati ai costi stabiliti a norma dell'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio («regolamento finanziario») indipendentemente dal rimborso sotto qualsiasi forma dei contributi finanziari degli Stati membri ai destinatari finali. L'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 121/2021 - convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156 (in G. U. 09/11/2021, n. 267) - prevede la possibilità di utilizzare le opzioni di semplificazione dei costi nell'ambito del PNRR: "Laddove non diversamente previsto nel PNRR, ai fini della contabilizzazione e rendicontazione delle spese, le amministrazioni ed i soggetti responsabili dell'attuazione possono utilizzare le «opzioni di costo semplificate» previste dagli articoli 52 e seguenti del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021. Ove possibile, la modalità semplificata di cui al primo periodo è altresì estesa alla contabilizzazione e alla rendicontazione delle spese sostenute nell'ambito dei Piani di sviluppo e coesione di cui all'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58". A tale ultimo proposito, il citato regolamento (UE) 2021/1060, ribadisce - al [Considerato 42] - la necessità "di fare ricorso in misura maggiore alle opzioni semplificate in materia di costi" e "al fine di facilitare la diffusione delle opzioni semplificate in materia di costi" pone come obiettivo quello di "prevedere metodi e tassi cui gli Stati membri possano fare ricorso senza essere tenuti a eseguire un calcolo o definire una metodologia."

L'utilizzo di tali modalità di rappresentazione semplificata dei costi comporta una riduzione degli oneri legati alla gestione amministrativa e finanziaria degli interventi, di cui beneficiano sia i soggetti attuatori (ASL, AO e IRCCS) e sia il Dipartimento per la trasformazione digitale nell'attività di rendicontazione, controllo e monitoraggio degli interventi stessi. L'adozione delle citate opzioni di semplificazione dei costi, inoltre, riduce il rischio di errore legato alla gestione e al controllo di numerosi documenti amministrativo/contabili tipici della rendicontazione cosiddetta a costi reali.

2. Definizione del Catalogo API

In riferimento al paragrafo 4.9 delle *Linee Guida sull'infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati per l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati* adottate da AgID, un' **API** è definita come: "Un insieme di procedure, funzionalità e/o operazioni disponibili al programmatore, di solito raggruppate a formare un insieme di strumenti specifici per l'espletamento di un determinato compito."

La definizione di **e-service** si trova, invece, nelle *Linee Guida sull'interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni* adottate da AgID. In breve, si tratta di un servizio digitale realizzato da un soggetto aderente alla PDND, attraverso l'implementazione delle necessarie API conformi alle *Linee Guida sull'interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni* e alle *Linee Guida Tecnologie e standard per assicurare la sicurezza dell'interoperabilità tramite API dei sistemi informatici*, per assicurare ai soggetti aderenti alla PDND l'accesso ai dati e/o l'integrazione di processi.

PDND realizza la componente unica e centralizzata prevista dalle Linee Guida sull'interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni, che assicura agli enti Erogatori la registrazione e la pubblicazione dei propri e-service, agli enti Fruitore la consultazione degli e-service pubblicati (Catalogo API).

3. Obiettivi di erogazione di servizi

L'obiettivo del presente avviso è l'erogazione di API nel Catalogo API PDND da parte delle Aziende Sanitarie Locali (ASL), Aziende Ospedaliere (AO) ed Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS).

Nel quadro del progetto di interoperabilità, quindi, un'API è un'interfaccia applicativa che:

- è identificata nel Catalogo API dalla sua documentazione secondo gli standard previsti nel *Modello di interoperabilità* descritto nelle linee guida indicate al paragrafo 2;
- è identificata nel catalogo API dal riferimento del suo punto di erogazione principale (server URL di produzione);
- rispetta le cornici di sicurezza indicate al paragrafo 4;

- consente di effettuare tutte le operazioni associate alla procedura relativa.

In conformità alle *Linee Guida sull'interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni* sarà consentito l'erogazione delle API nella modalità HTTP REST con accettazione automatica della fruizione. Queste dovranno essere pubblicate attraverso un descrittore YAML *OpenAPI 3* che dovrà contenere il dettaglio di tutti gli endpoint che lo compongono. Per ogni endpoint andranno indicati tutti gli *HTTP methods* implementati.

Per il presente avviso ogni ente dovrà provvedere all'erogazione di 2 API, a fronte delle quali riceverà un contributo forfettario di € 30,808.05 al completamento delle attività. Per l'identificazione delle API da erogare si consiglia di raccordarsi con la Regione di appartenenza.

Le API sviluppate dagli enti, per poter essere ritenute valide e per poter essere erogate tramite PDND, dovranno seguire tutte le linee guida vigenti in ambito di interoperabilità. I dati erogati dagli enti dovranno essere di loro titolarità e non potranno essere copie o duplicati di dati già presenti in Basi Dato nazionali di cui all'art.60 del CAD.

La Misura 1.3.1 per gli enti sanitari prevede il riconoscimento del contributo esclusivamente al raggiungimento integrale degli obiettivi prefissati. Il contributo non è suscettibile di modulazione o frazionamento. Ciò significa che l'ente richiedente riceverà l'intera somma forfettaria prestabilita solo dopo la verifica del raggiungimento degli obiettivi indicati nella domanda presentata dall'ente stesso e in linea con le prescrizioni dell'Avviso. Di conseguenza il raggiungimento parziale degli obiettivi prefissati non dà diritto a un'erogazione proporzionale del contributo stesso.

4. Pattern di sicurezza

Per l'erogazione dei servizi di cui al paragrafo 3, le ASL, le AO e gli IRCCS dovranno usare il solo token emesso da PDND senza la richiesta di ulteriori certificati di sicurezza, pattern di sicurezza descritto nelle *Linee Guida sull'interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni (Modi)*¹ (allegato 2 *Pattern di Sicurezza*)².

L'utilizzo di questo pattern dovrà essere espressamente indicato nella documentazione a corredo di ogni e-service.

L'utilizzo di altri pattern di sicurezza, se pur previsti dal Modi, non potranno essere ritenuti validi ai fini dell'asseverazione di questo avviso.

¹ https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/linee_guida_interoperabilit_tecnica_pa.pdf

² Per accedere all'allegato del pdf, scaricare il pdf delle Linee Guida ed aprirlo con un visualizzatore pdf come ad esempio Adobe Acrobat che mostrerà gli allegati del pdf.

5. Le modalità di onboarding ed erogazione dei servizi

Di seguito, si dà evidenza del processo formale e tecnico per l'integrazione di API su PDND.

5.1 Processo di onboarding

Le attività da attuare per l'erogazione di API da parte delle ASL, delle AO e degli IRCCS su PDND sono le seguenti:

- Essere regolarmente iscritti sull'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) con dati aggiornati
- Completamento della procedura di adesione sul portale Self Care messo a disposizione da PagoPA S.p.A. o altra modalità individuata dalla PagoPA S.p.A.:
 - Selezione dell'ente per cui si intende aderire;
 - Indicazione del Rappresentante Legale e dei Referenti amministrativo e tecnico;
- Firma digitale dell'accordo di adesione da parte del rappresentante legale: l'accordo viene inviato sulla PEC dell'Istituto presente in IPA a valle della procedura svolta per l'adesione;
- Caricamento dell'accordo di adesione firmato al link di conferma ricevuto nella stessa PEC;

5.2 Sviluppo dei servizi e delle relative API

- Sviluppo dei servizi e delle relative API:
 - secondo le linee guida indicate nei paragrafi 1 e 2
 - in numero pari alle quantità indicate al paragrafo 3
 - con la cornice di sicurezza indicata al paragrafo 4

5.3 Pubblicazioni API su Piattaforma PDND di Test

- Una volta effettuato l'onboarding, eleggere le figure di riferimento di PDND come indicato nelle appendici delle *"Linee Guida sull'infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati per l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati"*
- Effettuare il caricamento delle chiavi e dei certificati necessari alla comunicazione con PDND, come indicato nei manuali operativi
- Pubblicare le API corredate di:
 - attributi di accesso al servizio, come indicato nel manuale utente
 - documentazione tecnica (OAS yaml)
 - documentazione sui requisiti di sicurezza per l'accesso.
- Configurare le API con fruizione automatica da parte delle "Pubbliche Amministrazioni"
- Effettuare attività di UAT in ambiente di Test;

5.4 Pubblicazioni API su Piattaforma PDND di Produzione

- Una volta superate le attività di Test nella piattaforma di Test, pubblicare le API in piattaforma di produzione ripercorrendo tutti i passi effettuati per la piattaforma di Test.

Le attività oggetto del corrente bando, di cui al paragrafo 3 del presente allegato, saranno considerate concluse con il completamento del percorso di pubblicazione sulla piattaforma di produzione di ciascuna API e dell'erogazione dei relativi servizi.

Le ASL, le AO e gli IRCCS che risponderanno all'avviso assicureranno:

- la piena operatività dei servizi erogati, oggetto di questo avviso. Sarà possibile la verifica di fruizione a campione di API per testare la qualità e l'effettiva erogazione dei servizi;
- la configurazione dei servizi con fruizione automatica da parte delle "Pubbliche Amministrazioni"

All'atto dell'inizio delle attività l'istituto otterrà da PagoPA S.p.A. la seguente documentazione:

- Manuale Operativo di Piattaforma Digitale Nazionale Dati;
- Specifiche tecniche per documentare le API fornite da Piattaforma Digitale Nazionale Dati, con inclusi i Sequence Diagram che ne dimostrano l'utilizzo;
- Materiale esplicativo addizionale: Q&A e video online su PDND;
- Presentazioni e white papers per lo sviluppo di API secondo il modello di interoperabilità;
- Modello di tracciamento dell'esecuzione dei test e dei risultati ottenuti.

La società si riserva di comunicare tempestivamente eventuali nuove modalità di onboarding e attivazione dei servizi, tramite apposita comunicazione ufficiale.

Le attività per il raggiungimento degli obiettivi del presente avviso possono essere svolte dalle ASL, dalle AO e dagli IRCCS tramite il supporto di un Partner/Intermediario Tecnologico (se già contrattualizzato), o attraverso l'individuazione di un Partner/intermediario Tecnologico, per lo sviluppo di processi di reingegnerizzazione tali da garantire l'integrazione informatica con le soluzioni gestionali in uso presso l'Istituto e la piena rispondenza alle specifiche tecnico-operative previste per l'integrazione con PDND.

5.5 Conclusione del processo di integrazione e di attivazione dei servizi

Le attività sopra menzionate dovranno essere eseguite nei seguenti termini:

- massimo 3 mesi (90 giorni) per la contrattualizzazione del fornitore dalla data di notifica del decreto di finanziamento;
- massimo 6 mesi (180 giorni) per l'integrazione e attivazione dei servizi, a partire dalla data di contrattualizzazione del fornitore.

Il processo di integrazione ed erogazione dei servizi si intende concluso con esito positivo nel momento in cui vengono pubblicate ed attivate dagli enti beneficiari le API nel Catalogo API della PDND. L'evidenza del completamento di tali attività sarà riscontrabile interrogando appositi servizi della PDND che restituiranno, per ogni Istituto, il nome ed il numero di API presenti nel Catalogo.

Resta inteso che l'erogazione del contributo per PDND è previsto solo ed esclusivamente nel caso in cui l'ente abbia rispettato quanto indicato in fase di adesione, ossia abbia completato il processo di onboarding ed erogazione del numero di servizi come indicato nel paragrafo 5.

Elemento vincolante al finanziamento è la configurazione dei servizi con fruizione automatica per tutte le "Pubbliche Amministrazioni".

Inoltre, si precisa che i servizi messi a disposizione dovranno rimanere attivi ed essere effettivamente utilizzati e movimentati per un periodo di tempo di almeno 5 anni dalla data di pubblicazione. Un'eventuale verifica negativa comporterà la revoca del finanziamento.

6. Listino di riferimento

L'importo del contributo, in forma forfettaria, sarà riconosciuto al Soggetto Attuatore solo a seguito del conseguimento del risultato atteso, così come di seguito riportato:

# API	Lump Sum per Ente
2	€ 30,808.05

Tabella 1 - Tabella di individuazione dell'importo forfettario riconoscibile